

COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGA DEL SOLE S.C.R.L.

STATUTO

TITOLO 1 LA COOPERATIVA

Art. 1- Denominazione, sede, durata.

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Cooperativa Sociale Bottega del Sole S.c.r.l." . La Cooperativa ha sede legale in Carpi (MO).

La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile e fa riferimento alle disposizioni previste per le società a responsabilità limitata, secondo la previsione del comma 2 dell'art.2519 c.c..

Ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, autenticata dal notaio, la società può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Potrà inoltre istituire succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, con semplice deliberazione del consiglio di amministrazione, non autenticata.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 2 – Scopo Mutualistico.

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, N. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa è basata sui principi di mutualità prevalente previsti nell'art. 17.

L'attività della cooperativa, come disciplinata dal successivo art. 3, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori (consumatori di beni e servizi socio-educativi forniti dalla società). La Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi, con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, in quanto ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento. Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, N. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, N. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc..

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

La società potrà partecipare, sia come capo-gruppo, sia come semplice aderente, a Gruppi Cooperativi Paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c., dietro autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie della società, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 c.c..

Art. 3 – Oggetto sociale.

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto:

- a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici atti a diminuire o eliminare situazioni di svantaggio;
- b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) e della “Carta italiana del Commercio Equo e Solidale”;
- c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi (oltreché materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire le attività di cui sopra attraverso la propria rete di “Botteghe del Mondo”, che rappresentano i punti vendita dei prodotti del “commercio equo e solidale”, nonché i terminali sul territorio delle attività socio-educative e formative a favore dei soci e dei terzi consumatori;
- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
 - i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
 - le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
 - tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione.
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace.
- svolgere, in modo non prevalente, qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;

La Cooperativa potrà inoltre:

- stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal consiglio di amministrazione nei limiti della normativa vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello stabilito dal consiglio di amministrazione;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci operatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- acquisire partecipazioni e prestare garanzie, reali o personali, a enti società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà

- opportune, purch  nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attivit  previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
 - partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidariet ;
 - ricevere liberalit  per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II I SOCI

Art. 4 – Presupposti, condizioni di ammissione e tipologie di soci.

Il numero dei soci   illimitato, ma non pu  essere inferiore al minimo stabilito per legge. Potranno essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione ad una economia liberata e a rapporti economici pi  equi e fondati su rapporti di reciproca solidariet  e partnership. I soci della Cooperativa si distinguono in soci lavoratori, soci volontari, soci fruitori e soci sovventori.

A) I soci lavoratori sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'et  e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalit  stabilite dal regolamento.

B) I soci volontari sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario.

C) I soci fruitori sono coloro che frequentano le botteghe del mondo gestite dalla Cooperativa e fruiscono delle forniture di beni e servizi con scopi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa cos  come definiti all'art. 3.

D) I soci sovventori sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota sociale nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Chi intenda essere ammesso come socio dovr  versare la quota sociale e presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione di: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, professione;
- b) il numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non potranno essere n  inferiori n  superiori ai limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;
- c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- d) dichiarazione in ordine alla qualifica di socio che si intende assumere, ai sensi delle tipologie di cui sopra

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovr  precisare:

- a) denominazione, sede e attivit ;
- b) deliberazione di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entit  degli associati;
- d) quote che si propone di sottoscrivere.

e) dovrà inoltre allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 5 – Scioglimento del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

Art. 6 – Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della cooperativa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante cartolina postale o fax alla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi decorrono dal timbro d'arrivo dell'Ufficio Postale e dalla data di ricezione del fax.

Art. 7 – Esclusione socio.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- e) che, nell'esercizio del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, come stabilito dall'art.1455 C.C.;
- f) che compia atti o azioni che danneggino materialmente la società dal punto di vista economico o ne discreditino l'immagine nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente.
- g) che venga meno all'obbligo di collaborazione agli scopi della cooperativa;
- h) che sia dichiarato interdetto o inabilitato e, per le persone giuridiche, che sia dichiarato fallito.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

Art. 8 – Decadenza.

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 9 – Comunicazioni.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed affisse presso la sede legale e le altre sedi della cooperativa per almeno 30 giorni.

Art. 10 – Liquidazione della quota.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:

- a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso;
- b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art. 12.

Art. 11 – Morte del socio.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con modalità previste nel precedente articolo.

Art. 12 – Richiesta di rimborso.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 10 per iscritto entro e non oltre la scadenza di sei mesi dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- il capitale sociale, variabile e costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 25 (venticinque);
- la riserva ordinaria indivisibile;
- eventuali altre riserve.

Art. 14 – Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote.

Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare quote proprie secondo quanto previsto dall'art. 2529 c.c., purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art 2545 quinquies c.c. e l'acquisto e il rimborso sia fatto nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite stabilito dalla legge.

TITOLO IV BILANCIO E REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 15 – Esercizio sociale.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dal C. di A. prima della scadenza del termine ordinario di centoventi giorni. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa del C. di A. nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art. 16 – Destinazione degli utili.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo aver dedotto qualsiasi spesa o impegno, comprese le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, sarà ripartito come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativi riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14.12.1947, n.1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) l'eventuale quota rimanente a altri fondi indivisibili deliberati dall'Assemblea e disciplinati da apposito regolamento.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare in deroga alle disposizioni c), di destinare tutto il residuo attivo, dedotta la quota di cui al punto b), al fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 16-bis - Ristorni

L'assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni ai Soci. La ripartizione a favore di ciascun Socio dei ristorni deliberati avviene proporzionalmente all'entità degli scambi mutualistici tra Cooperativa e Socio.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale gratuito del numero delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 17 – Requisiti Mutualistici

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci, sia durante la vita della società cooperativa che al suo scioglimento.

In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs C.P.S. del 14.12.1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 18 – Prestiti dei soci.

La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal C. di A. nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal C. di A..

TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Organi della società.

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea

Art. 20 – Assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purché in Italia. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza, riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella stabilita nel comma precedente, usare altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ha i seguenti poteri:

1. approva il bilancio;
2. procede alla elezione delle cariche sociali;
3. determina la retribuzione annuale dei sindaci ove la carica non sia gratuita e può determinare quella degli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni, in deroga all'art.2389, comma 2, del C.C.. Mentre determina i compensi o i gettoni di presenza di tutti i membri del C.di A..

4. approva i regolamenti;
5. delibera sulla istituzione delle sedi secondarie;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norme di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce sulla modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori. L'assemblea ordinaria per approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del medesimo quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 21 – Assemblea: costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque siano il numero di soci intervenuti o rappresentati; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea in tutti i casi tranne per le deliberazioni riguardanti operazioni straordinarie, la messa in liquidazione, la proroga della società, nel qual caso delibera a maggioranza dei 3/5 in caso di assemblea straordinaria.

Art. 22 – Assemblea: diritto di voto.

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore e non sindaco, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge e mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Art. 23 – Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi di legge, da un notaio.

Art. 24 – Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di un numero variabile da 5 a 21 eletti tra gli iscritti nel libro di soci. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea prima dell'elezione. Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel Consiglio di Amministrazione sarà equamente rappresentato ciascuno dei gruppi territoriali della cooperativa la cui costituzione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione mediante l'elezione di almeno un consigliere. Tale principio sarà attuato e disciplinato da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 25 – Delega delle funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e può delegare nelle materie consentite dalla legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri o ad uno o più dei propri membri determinando i limiti della delega.

Art. 26 – Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 27 – Poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- convocare l'assemblea dei soci.
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservate all'Assemblea generale;
- deliberare le modifiche statutarie richieste per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Art. 28. Firma e rappresentanza sociale.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del C.d.A.. Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque Pubblica Amministrazione, Ditta o Privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente o in mancanza o assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 – Consiglio di Amministrazione: cooptazione.

In caso che vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 30 – Collegio Sindacale: composizione.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita.

Nel caso in cui la società non superi né il Capitale Sociale minimo previsto per le società per azioni, né i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, si applicheranno le norme riguardanti le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, attuativo della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 3 aprile 2001, N. 142.

Art. 31 – Collegio Sindacale: attribuzioni.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Redige inoltre la relazione all'assemblea di bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 – Nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze prescritte dalla legge e dal presente Statuto, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII NORMATIVE APPLICABILI

Art. 33 – Normative applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme contenute nel titolo VI del Libro V del Codice Civile, nonché le normative contenute nel D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 N. 1577 e successive modifiche e nella Legge 31 gennaio 1992 N. 59.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.